



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Venezia

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

Dott. PAOLA DI FRANCESCO - Presidente -
Dott. GUIDO SANTORO - Consigliere -
Avv. ERMINIA GAZZILLO - Giudice ausiliario relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 570/2011 r.g. promossa con atto di citazione d'appello notificato il 07.03.2011

da

IMPRENDITORI RIUNITI S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica Dott. Franco Corniati, con sede a Schio (VE) – Via Luigi Dalla Via, 3 -, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tisato di Vicenza e dall'avv. Antonio Sartori, presso il cui studio in Mestre – Venezia (VE) – Calle del Sale n. 33 – elettivamente domiciliata giusta procura a margine dell'atto di citazione d'appello del 03.03.2011

PARTE IMPUGNANTE

contro

B. & B. s.n.c. di Ballan & C., in persona del legale rappresentante Sig. Floriano Ballan, con sede a Campodarsego (PD) – Via Frattina, 90 -, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Lucarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluca Rizzardi in Venezia (VE) – Marghera – Via delle Industrie, 19/C – giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.06.2011

PARTE IMPUGNATA

In punto: *impugnazione di lodo arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza emesso il 21.07.2010.*

CONCLUSIONI

Il Procuratore della parte impugnante ha concluso come in atto d'appello:

“1.- Sia sospesa l'efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell'art. 830 u.c. c.p.c.;

2.- Sia dichiarata la nullità del lodo emesso in data 21.07.2010 dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, nella persona dell'Arbitro Unico avv. Andrea Giacomelli, per i motivi esposti in narrativa;

3.- nel caso in cui l'Adita Corte, a seguito dell'accoglimento di cui alla domanda precedente, ritenesse di dover decidere la controversia nel merito, si chiede siano accolte le domande ed eccezioni tutte svolte da Imprenditori Riuniti s.p.a. in sede di arbitrato, ovvero;



a) sia condannata la convenuta a pagare alla Imprenditori Riuniti SpA la somma di euro 205.000,00 – o quella diversa che risulterà di giustizia – a titolo di pagamento della quota di 200.000,00 azioni sottoscritte in data 28.07.2008 di cui 200.000,00 per prezzo ed euro 5.000,00 per sovrapprezzo oltre ad interessi moratori per gli importi relativi dalle date di scadenza indicate al saldo effettivo;

b) sia condannata la convenuta al rimborso integrale delle spese della procedura arbitrale e degli oneri d'assistenza di Imprenditori Riuniti s.p.a.;

c) in ogni caso, spese diritti e onorari di causa interamente rifusi.”

Il Procuratore della parte impugnata ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

“Rigettarsi le domande proposte da parte attrice attinenti la nullità del lodo e, per l'effetto, confermarsì il lodo 21.07.2010 impugnato, per i motivi esposti in narrativa;

-Nel caso di decisione nel merito della controversia, rigettarsi le domande svolte da I.R. S.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa.

-In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

-Non si accetta il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e deduzioni avversarie.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto –

Con istanza in data 23.07.2009 ed in virtù della clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto - *“Art. 10.3 Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci; tra i soci e la società; tra i soci, gli amministratori e i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente statuto e delle sue eventuali modificazioni, dovrà essere devoluta alla Camera Arbitrale presso la CCIAA del luogo ove ha sede la società che la definirà in base al Regolamento di arbitrato Nazionale a richiesta della parte più diligente. L'organo arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 codice Procedura Civile. La modifica o la soppressione della presente clausola deve essere approvata all'unanimità di tutti i soci”*, Imprenditori Riuniti SpA chiedeva alla Camera di Commercio di Vicenza la costituzione di collegio arbitrale al fine di ottenere la condanna della B. & B. s.n.c. di Ballan & C. a corrispondere la somma di € 205.000,00 o quella diversa di giustizia, a titolo di pagamento della quota di azioni sottoscritte in data 28.07.2008, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo.

Esponneva che con atto di sottoscrizione di capitale sociale siglato in data 28.07.2008 B. & B. aveva irrevocabilmente sottoscritto € 200.000,00 di azioni di I.R. SpA oltre ad € 5.000,00 per sovrapprezzo e che dette somme avrebbero dovuto essere corrisposte, quanto ad € 50.000,00, entro il 31.12.2008 ed il saldo di € 155.000,00 oltre al sovrapprezzo entro il 30.06.2009. Esponneva altresì che la B. & B. a fronte del suddetto impegno nulla aveva versato, opponendo il proprio rifiuto.

Con memoria depositata in data 23.10.2009 si costituiva la convenuta, contestando la richiesta ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'arbitrato proposto, in quanto la clausola compromissoria in virtù della quale il procedimento era stato attivato era prevista nello statuto per



dirimere le controversie tra soci e società. Sosteneva di non essere mai divenuta socia, avendo sottoscritto una mera “prenotazione di sottoscrizione di capitale sociale”, cosicché la procedura arbitrale instaurata doveva considerarsi non perseguibile.

Nel merito B. & B. sosteneva che detta “prenotazione” doveva considerarsi nulla mancando di un termine, e che il relativo documento era stato alterato. Negava in ogni caso di aver mai ricevuto da I.R. SpA un invito a sottoscrivere le azioni prenotate o una richiesta di versamento del corrispettivo. Riteneva inoltre che la proposta dovesse ritenersi invalida in quanto mancante di doppia sottoscrizione a mente degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Ancora, evidenziava di aver saputo per caso di essere stata iscritta al Registro delle Imprese quale socia di I.R. SpA e che, a fronte dell’invito ricevuto da I.R. a partecipare all’assemblea, aveva risposto con lettera del 20.02.2009 chiarendo di non aver mai assunto la qualifica di socio, dovendo ritenersi nulla e/o inefficace sin dall’origine la prenotazione, e revocando per iscritto la proposta ove la stessa fosse da ritenersi efficace.

Esponendo che a tale lettera I.R. aveva replicato con raccomandata del 10.03.2009 con la quale, per la prima volta, veniva richiesto il versamento del controvalore delle azioni e di aver risposto con raccomandata del 24.03.2009 ribadendo la posizione già illustrata circa la natura di proposta irrevocabile della prenotazione effettuata, da intendersi nulla per mancanza di termine e, se valida, comunque inefficace per decorso del termine del 31.12.2008 entro il quale I.R. SpA avrebbe dovuto comunicare la sua accettazione.

Si instaurava quindi il procedimento n.08/2009 e veniva designato dal Presidente della camera arbitrale l’avv. Andrea Giacomelli, che, accettata la nomina, con ordinanza del 14.12.2009 invitava le parti a depositare il Regolamento di arbitrato nazionale secondo il quale, in base alla clausola compromissoria, avrebbe dovuto essere regolato il procedimento e a precisare con memoria secondo quali norme a parere delle parti l’arbitrato avrebbe dovuto svolgersi.

Con successiva ordinanza del 14.01.2010 l’arbitro unico definiva che, per volontà delle parti ed anche secondo un’interpretazione storica e oggettiva della clausola compromissoria, al procedimento arbitrale si sarebbe applicato il regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza ove non derogato dal disposto di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Con il medesimo provvedimento l’arbitro assegnava termine alle parti sino al 15.02.2010 per il deposito di memoria integrativa delle domande e delle eccezioni e delle istanze istruttorie e per produrre documenti e per replica sino all’8.03.2010.

Depositate le rispettive memorie ed esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, all’udienza del 22.03.2010 l’arbitro unico tratteneva la causa in decisione assegnando nuovi termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

I.R. SpA deduceva:

-che attesa l’eccezione della convenuta di carenza di giurisdizione in capo all’arbitro per mancanza della qualità di socia, l’inammissibilità delle domande proposte avrebbe dovuto riguardare anche quelle proposte dalla convenuta medesima;



-che nel merito e sulla questione della contestata qualità di socio, non vi erano dubbi che l'atto del 28.07.2008 sottoscritto da B. & B. e per essa dal Ballan, doveva considerarsi – *al di là del nomen iuris* - a tutti gli effetti una sottoscrizione del capitale sociale di I.R. SpA con impegno al versamento del prezzo, tant'è che il 30.07.2008 I.R. SpA aveva provveduto a comunicare al Registro delle Imprese di Padova il nuovo elenco soci, tra i quali ultimi figurava anche la B. & B. snc;

-che la B. & B. era al corrente che in data 7 luglio 2007 l'assemblea straordinaria di I.R. SpA aveva deliberato di aumentare il capitale sociale da € 4.350.000,00 ad € 10.000.000,00 e che nel medesimo contesto i soci avevano rinunciato al diritto di opzione, ad eccezione del socio Eurogroup SpA, che aveva sottoscritto azioni per € 100.000,00, e pertanto non poteva esservi dubbio che la convenuta avesse inteso divenire socia sottoscrivendo una parte del capitale sociale con l'atto del 28.07.2008;

-che le osservazioni di B. & B. snc circa il *nomen iuris* da attribuirsi al documento del 28.07.2008 erano da considerarsi pretestuose e che, al di là del titolo, esso doveva considerarsi come un vero e proprio atto di sottoscrizione di azioni, la cui firma ad opera della convenuta non era stata disconosciuta. Insisteva quindi per la condanna come richiesta.

B. & B. per parte sua precisava la natura preliminare dell'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del procedimento per mancanza di giurisdizione o competenza in capo all'organo investito della decisione. Riferiva inoltre di non aver mai saputo nulla dell'assemblea del 07.07.2007 e di non aver mai ricevuto accettazione da parte di I.R. SpA della prenotazione di sottoscrizione di azioni, ove la stessa fosse da intendersi quale proposta. Insisteva quindi per il rigetto delle domande proposte.

Con il lodo emesso in data 21.07.2010, l'arbitro ha dichiarato inammissibili le domande proposte da Imprenditori Riuniti SpA nei confronti di B. & B. s.n.c. di Ballan & C., in relazione alle quali ha dichiarato la propria incompetenza. Ha pertanto condannato I.R. SpA alla rifusione delle spese legali a favore di B. & B..

L'arbitro unico ha preliminarmente esaminato la questione d'incompetenza sollevata da B. & B. sotto il duplice profilo della mancanza in capo ad essa della qualità di socio di I.R. SpA ed in subordine della estraneità dell'oggetto della controversia al contenuto della clausola compromissoria statutaria.

Stante il disposto di cui all'art. 34, III comma, del D.Lgs. n. 5/2003 secondo il quale la clausola statutaria è vincolante per la società e per tutti i soci, "*inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia*", l'arbitro ha ritenuto di dover decidere se B. & B. fosse vincolata dal patto compromissorio per verificare la sussistenza della sua *potestas iudicandi*.

Sulla premessa della distinzione dottrinale tra l'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto fatti estintivi della qualità di socio e quella in cui si discuta di fatti costitutivi della stessa, poiché nel primo caso sussiste sempre la competenza arbitrale, mentre nel secondo caso sussiste solo se *effettivamente* sia stata acquisita la qualità di socio, l'arbitro ha dato conto del fatto che in tale ultimo caso, parte della dottrina sostiene che per l'applicabilità della clausola compromissoria debba esservi un atto, che non sia quello con il quale si acquista la qualità di socio, con il quale il preteso socio accetta la clausola contenuta nell'atto costitutivo. Se tale atto non esiste e la discussione verta proprio sull'esistenza o inefficacia dell'atto costitutivo, non può



ritenersi operante la clausola compromissoria. Seguendo tale orientamento quindi - ritiene l'arbitro - non essendovi altro atto diverso da quello oggetto di contestazione, sottoscritto il 28.07.2008, con il quale B. & B. avrebbe acquisito la qualità di socio, la conclusione non può essere che la dichiarazione d'incompetenza dell'arbitro medesimo.

A non diversa conclusione l'arbitro afferma di dover giungere seguendo altro orientamento dottrinale secondo il quale, se la questione sia oggetto di eccezione del convenuto, gli arbitri debbono decidere in via incidentale se sussista o meno la qualità di socio al solo fine di decidere se vi sia o meno la loro competenza a decidere la controversia nel merito.

Nel lodo impugnato si procede alla disamina del verbale dell'assemblea straordinaria di data 07.07.2007 di I.R. SpA, dal quale si evince che l'assemblea aveva deliberato un aumento di capitale da € 4.350.000,00 a € 10.000.000,00, mediante emissione di n. 5.650.000 nuove azioni ordinarie, o con sovrapprezzo di euro 0,025 ciascuna, da collocarsi entro il 30.06.2008 anche presso terzi per l'inoptato "*(...) con espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte anche se non sarà integralmente sottoscritto*".

L'arbitro ha quindi ritenuto che l'aumento di capitale doveva essere concluso entro il 30.06.2008, termine di efficacia dell'operazione ai sensi dell'art. 2439 c.c., rilevando che, una volta decorso il termine, un'eventuale proposta di sottoscrizione doveva considerarsi automaticamente caducata senza necessità di revoca.

Poiché l'atto del 28.07.2008 era stato sottoscritto circa un mese dopo lo spirare del suddetto termine, l'arbitro ha concluso che esso non potesse riferirsi all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria del 07.07.2007 e, in mancanza di altra deliberazione, a nessun'altra operazione di aumento di capitale.

Riteneva, quindi, che la mancanza di detto termine inficiasse la validità della delibera dell'assemblea di IR s.p.a., in quanto la stessa era insuscettibile di raggiungere lo scopo, poiché avrebbe dovuto considerarsi aperta *sine die* la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale, in palese violazione degli interessi dei terzi, che non sarebbero stati posti nella possibilità di conoscere l'effettiva situazione del patrimonio della società.

E osservava che, nel caso in esame, al di là della questione relativa al se la qualità di socio si acquisti al momento della sottoscrizione, pendente il termine, o solo al suo spirare, restava insormontabile l'ostacolo costituito dal fatto che il documento di data 28.7.2008, sottoscritto dal B. & B., era successivo di circa un mese allo scadere del termine entro il quale, per decisione dell'assemblea straordinaria di I.R. S.p.A., l'operazione di aumento di capitale avrebbe dovuto concludersi. E, ancora, anche ritenendo che il documento del 28.07.2008 dovesse ritenersi quale "proposta" di B. & B., non potendo riferirsi all'operazione di aumento del capitale sociale deliberata il 07.07.2007 in quanto avente data successiva, essa avrebbe dovuto considerarsi come proveniente da un terzo non vincolato dalla clausola statutaria.

Ove invece la si volesse considerare come un'accettazione di offerta riferita alla suddetta operazione del 07.07.2007, in ogni caso doveva considerarsi come caducata per effetto dello spirare del termine fissato dallo stesso proponente.



L'arbitro è giunto quindi alla conclusione che B.&B. non aveva acquistato la qualità di socio e che non poteva considerarsi vincolato dalla clausola statutaria, facendo discendere da ciò l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del procedimento e la dichiarazione d'incompetenza.

Il giudizio d'impugnazione-

Con atto di citazione notificato in data 07.03.2011, Imprenditori Riuniti S.p.a. ha impugnato il lodo pronunciato in data 21.07.2010 al fine di farne dichiarare – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – la nullità ex artt. 828 e 829 c.p.c., insistendo, nel merito, per l'accoglimento delle domande ed eccezioni tutte svolte in sede di arbitrato.

Al gravame ha resistito B. & B. con comparsa di risposta depositata in data 28.06.2011, con la quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da I.R. SpA.

All'udienza del 03.11.2011 parte attrice rinunciava all'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo e all'udienza del 07.04.2016, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

In diritto –

La parte impugnante deduce a sostegno dell'impugnazione del lodo molteplici profili di nullità:

1- la violazione dell'art. 829 n. 9) c.p.c., vale a dire del principio del contraddittorio, non avendo le parti avuto modo di prendere posizione sull'ipotesi, esaminata d'ufficio dall'arbitro unico, per cui la sottoscrizione di azioni sarebbe riferita a un aumento di capitale futuro ed eventuale;

2-la violazione dell'art. 829 n. 4) c.p.c., essendo il lodo affetto da ultrapetizione, in relazione al motivo precedente;

3-la violazione dell'art. 829, comma 2, c.p.c., avendo l'arbitro deciso in contrasto con l'ordine pubblico processuale, sempre in relazione all'art. 112 c.p.c.

4-la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 829 n. 5) e 823 n. 5) c.p.c., per insufficiente motivazione del lodo in ordine alle conclusioni assunte sulla natura (di proposta contrattuale) del documento 28.07.2008;

L'impugnazione non è fondata.

Quanto al primo motivo sub 1.- l'appellante denuncia la violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829 n. 9) c.p.c., per avere l'arbitro deciso la controversia sulla base di argomentazioni mai sottoposte alle parti, in via segnata l'interpretazione della proposta di sottoscrizione siccome riferita a un aumento di capitale futuro e solo eventuale (pagina 17 dell'atto di citazione).

Osserva il collegio che, anche nell'arbitrato si impone il rispetto del principio del contraddittorio, la cui osservanza non implica, però, che le parti siano poste a conoscenza degli elementi di valutazione e delle argomentazioni che gli arbitri intendano adottare a fondamento del proprio giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 27-02-2004, n. 3975). Nel caso che ne occupa, la parte impugnante lamenta che l'arbitro non abbia sottoposto preventivamente alle parti quello che sarebbe stato il risultato del suo processo deliberativo interno sulla ricostruzione giuridica della vicenda negoziale sottoposta al suo esame.



Ne discende che non v'è stata alcuna violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., anche tralasciando di considerare che il convenuto B. & B. aveva chiesto l'accertamento della nullità, ovvero dell'inefficacia della proposta di sottoscrizione 28.07.2008, introducendo nella *res litigiosa* il tema della validità degli atti contrattuali posti in essere dalle parti.

Anche il secondo motivo di impugnazione del lodo non può trovare accoglimento. Al riguardo è sufficiente osservare che la *ratio decidendi* in base alla quale l'arbitro ha deciso la controversia non ha affatto determinato ultrapetizione, volta che il lodo si è pronunciato sulle domande formulate dalle parti, sia pure sulla base di un'interpretazione del contratto difforme da quella prospettata da I.R. e da B. & B., optando – giova ribadirlo – per la qualificazione della proposta/contratto 28.07.2008 come avente ad oggetto un futuro aumento di capitale di I.R..

Il terzo motivo di impugnazione reitera il precedente, laddove la parte che impugna il lodo di che trattasi lamenta, sulla base delle medesime argomentazioni, la violazione dell'art. 112 c.p.c. “(...) *la decisione arbitrale qui impugnata è comunque nulla, sia che si voglia aderire alla tesi secondo la quale il vizio di extrapetizione rientra nella previsione di cui al n. 4) dell'art. 829 c.p.c., sia che si preferisca ricondurre tale vizio ad una violazione del fondamentale principio di cui all'art. 112 c.p.c.*” (pagine 20-21 dell'atto di citazione).

Quanto all'ultima censura sub 4), come insegna la suprema corte, “*Il motivo di nullità di cui all'art. 829, 1° comma, n. 5 c.p.c., è costituito dalla totale assenza di motivazione oppure dalla non individuabilità e non comprensione della ratio decidendi o da contraddittorietà che, alla base dell'art. 829 n. 5 c.p.c. riguarda l'inconciliabilità tra capi del dispositivo e non anche tra diverse parti della motivazione o tra la motivazione e il dispositivo.*” (Cass. civ., sez. I, 15-05-2009, n. 11301).

La parte impugnante lamenta che l'arbitro non avrebbe spiegato per quale ragione abbia ritenuto di qualificare come mera proposta il documento sottoscritto dal B. & B. in data 28.07.2008, ma la lettura del lodo esclude che si verta nella fattispecie invocata da I.R. SpA, dal momento che l'arbitro unico muove dall'assunto che il termine inderogabile per la collocazione presso terzi delle azioni rimaste inoptate dai soci era scaduto da un mese, cosicché il documento sottoscritto dal B. & B. in data 28.07.2008 non poteva che essere considerato come proposta di acquisto di azioni di un futuro ed eventuale aumento di capitale, non ancora deliberato, ovvero come contratto atipico ex art. 1333 c.c., in ogni caso inidoneo a determinare l'acquisto delle azioni, in quanto non riferibile all'aumento di capitale deliberato il 07.07.2007.

D'altronde, alle pagine 14-16 dell'atto di citazione la stessa parte impugnante, pur non condividendo l'interpretazione data dall'arbitro unico al documento 28.07.2008, mostra di aver ben compreso il ragionamento contenuto nel lodo, attesa l'ampia critica che I.R. SpA muove al provvedimento, per dimostrare l'erroneità sotto il profilo giuridico delle conclusioni cui l'arbitro è pervenuto in tema di interpretazione del documento in esame.

Va ricordato che “*In tema di arbitrato, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile in sede di controllo di legittimità - quale è quello affidato al giudice dall'art. 829 c.p.c. - soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la*



ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli art. 1362 seg. c.c.; pertanto, colui che impugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione.” (Cass. civ., sez. I, 08-04-2011, n. 8049).

In conclusione, il lodo non è affetto da alcuna delle nullità prospettate da I.R. SpA.

Al rigetto dell'impugnazione segue la regolamentazione delle spese di lite, in base alla regola della soccombenza posta dall'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente decidendo nella causa n. 570/2011 R.G. promossa da Imprenditori Riuniti s.p.a. nei confronti di B. & B. snc di Ballan & C., avverso il lodo arbitrale sottoscritto a Vicenza il 21.07.2010 dall'arbitro unico avv. Andrea Giacomelli,

-rigetta l'impugnazione proposta da Imprenditori Riuniti S.p.A.;

-liquida le spese di lite di questo giudizio in euro 7.642,00, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e condanna Imprenditori Riuniti S.p.A. alla rifusione delle stesse in favore di B. & B. s.n.c. di Ballan & C.

Così deciso a Venezia, in camera di consiglio, il 24 novembre 2016

Il Giudice ausiliario estensore

avv. Erminia Gazzillo

il Presidente

dott. Paola Di Francesco

